

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (versione 06/26)

1. Componenti del contratto e ordine di priorità

- 1.1 Le seguenti condizioni generali di leasing (di seguito «CGL»), i relativi contratti individuali ed eventualmente i contratti quadro stipulati tra le parti si applicano al rapporto giuridico tra la società di leasing movon SA (di seguito «società di leasing») e l'acquirente del leasing (di seguito insieme le «parti») e costituiscono il contratto di leasing.
- 1.2 Salvo diversamente concordato tra le parti, le stesse stipulano per ogni oggetto del leasing (di seguito «veicolo») un contratto individuale redatto per iscritto nel quale specificano il veicolo, definiscono la durata del contratto, stabiliscono il chilometraggio e concordano i servizi di cui l'acquirente del leasing deve fruire.

2. Stipula e durata del contratto

- 2.1 Su richiesta dell'acquirente del leasing, la società di leasing gli presenta un preventivo non vincolante relativo al leasing.
- 2.2 Su richiesta dell'acquirente del leasing, la società di leasing esegue tutte le verifiche necessarie (in particolare riguardo a compliance e valutazione del credito) in seguito alle quali può inoltrare all'acquirente del leasing il contratto individuale come offerta con facsimile della firma, ossia riprodotta a macchina. Il contratto individuale si considera stipulato con l'accettazione scritta dell'acquirente del leasing.
- 2.3 Il contratto di leasing viene stipulato per la durata stabilita nel contratto individuale, che ha inizio con la consegna del veicolo.
- 2.4 Il contratto individuale decade senza indennizzo qualora il contratto di acquisto tra il fornitore e la società di leasing non venga in essere, venga annullato o non possa essere eseguito per altro motivo e il veicolo non venga pertanto consegnato all'acquirente del leasing. In tal caso, l'acquirente del leasing non ha alcun diritto nei confronti della società di leasing.
- 2.5 Qualora l'acquirente del leasing receda dopo la stipula del contratto individuale oppure non ritiri il veicolo messo a disposizione dal fornitore entro 14 giorni dalla relativa comunicazione, è responsabile nei confronti della società di leasing di tutti i danni, i costi e le spese che ne derivano, in particolare di penali di cancellazione, spese di stoccaggio, spese amministrative ed eventuali perdite di ricavi derivanti da diverso utilizzo del veicolo.

3. Proprietà, consegna e assunzione del rischio

- 3.1 La società di leasing acquista dal fornitore il veicolo specificato nel contratto individuale e scelto dall'acquirente del leasing e lo concede in uso a titolo oneroso a quest'ultimo per la durata del contratto di leasing.
- 3.2 L'acquirente del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore per conto della società di leasing, alla quale passa così la proprietà.
- 3.3 L'acquirente del leasing è tenuto, in quanto rappresentante della società di leasing, a controllare il veicolo immediatamente e accuratamente. In particolare, deve verificare la mancanza di difetti, la completezza e la funzionalità del veicolo nonché la conformità con le assicurazioni del fornitore. L'acquirente del leasing deve riportare eventuali difetti nel verbale di consegna, che deve essere firmato dal fornitore e dall'acquirente del leasing. Qualora la sottoscrizione di entrambe le parti non sia possibile, l'acquirente del leasing deve presentare immediatamente al fornitore un reclamo tramite lettera raccomandata. La società di leasing deve ricevere una copia del verbale di consegna e/o del reclamo.
- 3.4 Qualora l'acquirente del leasing scopra dei difetti dopo la consegna del veicolo, è tenuto a notificarli immediatamente per iscritto al fornitore e a procedere in conformità al punto 8.2 e segg.
- 3.5 Il veicolo rimane di proprietà esclusiva della società di leasing per l'intera durata del contratto di leasing nonché alla sua scadenza. L'acquirente del leasing non ha in alcun momento la facoltà di acquistare il veicolo ed è tenuto a restituirlo alla società di leasing o a un soggetto da questa designato alla scadenza del contratto nelle condizioni specificate nello stesso.
- 3.6 Eventuali ritardi nella consegna non autorizzano l'acquirente del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso.
- 3.7 L'acquirente del leasing si assume il rischio di perimento fortuito, perdita, furto e danneggiamento totale o parziale dal momento in cui, ai sensi del contratto d'acquisto, il rischio passa dal fornitore alla società di leasing. Fino all'effettiva restituzione del veicolo,

l'acquirente del leasing si assume il rischio di perimento fortuito, perdita, furto e danneggiamento nonché di qualsiasi altra svalutazione del veicolo e ne risponde nei confronti della società di leasing.

- 3.8 La società di leasing è autorizzata a richiedere informazioni in qualsiasi momento sul chilometraggio del veicolo in un dato momento. A tal fine, la società di leasing è autorizzata a richiedere il chilometraggio

- a) direttamente all'acquirente del leasing e/o
- b) a determinarlo elettronicamente tramite banche dati esterne, piattaforme del produttore o di servizio oppure altre piattaforme di terzi, qualora siano disponibili i dati relativi al veicolo.

Su richiesta, l'acquirente del leasing è sempre tenuto a fornire alla società di leasing informazioni veritiere e complete sull'attuale chilometraggio del veicolo.

4. Obbligo di pagamento e compenso

- 4.1 La rata di leasing mensile concordata nel contratto individuale include il compenso per il finanziamento del leasing («rata di finanziamento») nonché il compenso per i servizi concordati («rata di servizio») e deve essere corrisposta mensilmente in anticipo alla società di leasing.
- 4.2 In caso di ritardo nel pagamento di una rata di leasing, all'acquirente del leasing viene computato un interesse di mora del 5% l'anno. Le commissioni per solleciti e altri eventi derivanti da inadempienza vengono addebitate all'acquirente del leasing in conformità al punto 28.
- 4.3 La rata di finanziamento si basa, tra i vari elementi, sul chilometraggio annuale concordato. I chilometri supplementari in relazione all'ammortamento vengono fatturati all'acquirente del leasing alla scadenza del contratto di leasing. L'importo dovuto può essere riscosso anche dal fornitore. Non è previsto alcun rimborso in caso siano percorsi meno chilometri in relazione all'ammortamento.
- 4.4 In caso di variazioni del prezzo del veicolo, dei servizi, delle condizioni di rifinanziamento o di altri oneri tra la stipula del contratto e la consegna del veicolo, la società di leasing può adeguare le rate di leasing di conseguenza. Determinante per le condizioni di rifinanziamento è l'andamento dello swap in CHF con la durata concordata nel contratto individuale. La variazione viene comunicata all'acquirente del leasing con un nuovo calcolo della rata di leasing per iscritto.
- 4.5 Nel corso della durata del contratto (durata), la società di leasing può adeguare le rate di leasing all'inizio di un anno civile secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per tenere conto dell'inflazione.
- 4.6 La società di leasing è altresì autorizzata ad adeguare la rata di leasing nel corso della durata del contratto qualora i costi per la società stessa subiscano variazioni. Sono inclusi i costi per l'assicurazione, i costi per l'imposta di circolazione o altre circostanze esterne che contribuiscono a una perdita di valore del veicolo. Tra questi, in particolare, rientrano anche costi superiori alla media (manutenzione, riparazioni, danni) provocati da un uso incauto o improprio del veicolo da parte dell'acquirente del leasing.
- 4.7 Qualora non diversamente ed espressamente concordato, l'acquirente del leasing sostiene tutte le commissioni, le imposte e altri oneri a carico di quest'ultimo o della società di leasing in relazione al veicolo (in particolare commissioni di registrazione, targhe), al suo acquisto, utilizzo e smaltimento, a eventuali danni al veicolo, al contratto di leasing stesso o ai servizi, in particolare l'imposta sul valore aggiunto. Se l'ammontare degli oneri (in particolare l'aliquota IVA) cambia o se vengono introdotti nuovi oneri in relazione all'esistenza o al funzionamento del veicolo, ai servizi o al contratto di leasing, la società di leasing ha il diritto di addebitare questi costi aggiuntivi all'acquirente del leasing.
5. **Pagamento straordinario**
L'eventuale pagamento straordinario deve essere versato prima della consegna del veicolo ed è calcolato in via proporzionale sulla rata di leasing per la durata del contratto di leasing. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il pagamento straordinario non viene rimborsato. Il fornitore ha il diritto di riscuotere il pagamento straordinario.
6. **Assicurazione**
L'acquirente del leasing è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile nonché un'assicurazione con copertura casco totale. Anziché stipulare una propria assicurazione, l'acquirente del leasing può avvalersi della copertura assicurativa nell'ambito del

servizio «Assicurazione» offerto dalla società di leasing (cfr. punto 19).

- 6.2 Su richiesta, l'acquirente del leasing è tenuto a trasmettere alla società di leasing, in qualunque momento, prova dell'esistenza di una copertura assicurativa sufficiente in conformità al punto 6.1.
- 6.3 Qualora l'acquirente del leasing non adempia al proprio obbligo di assicurazione e di prova e/o all'obbligo di sottoscrivere la cessione di un'assicurazione casco totale in conformità al punto 6.4 entro un termine di proroga fissato per iscritto, la società di leasing è autorizzata a stipulare l'assicurazione addibandone i costi all'acquirente del leasing. Allo stesso modo, al fine del mantenimento della copertura assicurativa, la società di leasing è autorizzata a corrispondere all'assicurazione i premi in scadenza a spese dell'acquirente del leasing.
- 6.4 L'acquirente del leasing cede alla società di leasing tutti i diritti e pretese attuali e futuri derivanti dall'assicurazione casco totale nonché le sue richieste di risarcimento ed eventuali pretese nei confronti di terzi responsabili civilmente o delle loro assicurazioni. A tal fine, sottoscrive la dichiarazione di cessione presente nel verbale di consegna.
- 6.5 In caso di cambio della compagnia assicurativa, l'acquirente del leasing deve informare immediatamente per iscritto la società di leasing e sottoscrivere una nuova dichiarazione di cessione dei propri diritti e pretese attuali e futuri nei confronti della compagnia assicurativa.
- 7. Cura e manutenzione del veicolo**
- 7.1 L'acquirente del leasing si impegna a mantenere il veicolo in uno stato ineccepibile e funzionante, a effettuarne la manutenzione e a osservare le disposizioni del costruttore. In particolare, l'acquirente del leasing deve far eseguire i servizi di ispezione e manutenzione previsti dal libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di servizio presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.
- 7.2 Tutti i danni o la svalutazione causati dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra sono a carico dell'acquirente del leasing.
- 7.3 I costi della manutenzione periodica secondo le disposizioni del costruttore e i controlli tecnici prescritti per legge nonché i costi per la sostituzione di singole parti sono a carico dell'acquirente del leasing, salvo qualora sia stato concordato il servizio «Manutenzione, usura e riparazione» in conformità al punto 12.
- 8. Garanzia convenzionale e garanzia legale**
- 8.1 Nella misura consentita dalla legge, sono escluse tutte le pretese dell'acquirente del leasing nei confronti della società di leasing per ritardo o mancata consegna nonché diritti di garanzia legale per natura, vizi giuridici e della cosa.
- 8.2 Salvo diverso accordo e qualora non sia stato stipulato alcun altro servizio, la società di leasing può cedere all'acquirente del leasing tutti i diritti di garanzia convenzionale e legale attuali e futuri in relazione al veicolo nei confronti del fornitore o di altre parti obbligate affinché possa farli valere autonomamente a proprio rischio e spese. L'acquirente del leasing è tenuto a notificare immediatamente al fornitore tutti gli eventuali difetti nonché informare tempestivamente la società di leasing in caso di insorgenza di problemi durante la correzione dei difetti. Nella misura in cui tali pretese e diritti non siano cedibili, la società di leasing autorizza l'acquirente del leasing a esercitarli per conto della società di leasing, a proprio rischio e spese. In questi casi, alla società di leasing spetta il diritto di impartire istruzioni nei confronti dell'acquirente del leasing.
- 8.3 L'acquirente del leasing è tenuto a far valere e a imporre entro i termini previsti, qualora necessario ricorrendo anche alle vie legali, i diritti e le pretese che gli sono stati ceduti o i diritti e le pretese che è stato autorizzato a far valere in quanto rappresentante della società di leasing. L'acquirente del leasing deve aggiornare su base continuativa e in modo adeguato la società di leasing e risponde nei confronti della società di leasing per tutti i danni causati in tale contesto.
- 8.4 Gli interventi necessari a correggere eventuali difetti devono essere eseguiti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.
- 8.5 Qualora l'acquirente del leasing abbia successo con i suoi rimedi

legali, la società di leasing e l'acquirente del leasing si accordano sulle conseguenze legali per il contratto di leasing. In caso di consegna sostitutiva, il contratto di leasing prosegue con il veicolo sostituito. In caso di riduzione, l'acquirente del leasing riceve un credito, che viene compensato con le pretese della società di leasing o versato all'acquirente del leasing al termine della durata del contratto.

9. Immatricolazione e utilizzo

- 9.1 In linea di principio, il veicolo viene immatricolato a nome dell'acquirente del leasing o della società di leasing. In via eccezionale, il veicolo può essere immatricolato a nome di membri del personale dell'acquirente del leasing.
- 9.2 La società di leasing è autorizzata a registrare, a spese dell'acquirente del leasing, il codice 178 «Divieto di cambiamento del detentore» presso l'ufficio della circolazione stradale competente.
- 9.3 L'acquirente del leasing si impegna a usare il veicolo in conformità alle istruzioni per l'uso e alle disposizioni di garanzia e a non superare la capacità di carico del veicolo. L'acquirente del leasing deve garantire che il veicolo sia guidato esclusivamente da persone in possesso di una licenza di condurre valida e necessaria per la rispettiva categoria di veicoli. Risulta quindi vietato l'impiego del veicolo ai fini della partecipazione a eventi sportivi o per fini illeciti. Inoltre, l'acquirente del leasing può portare il veicolo solo nei Paesi indicati nell'elenco della carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore. Non è consentito il trasferimento definitivo del veicolo all'estero.
- 9.4 L'acquirente del leasing non può cedere il veicolo in uso o sublocarlo a terzi, a titolo oneroso o gratuito, in assenza del consenso scritto della società di leasing. I membri del personale dell'acquirente del leasing non rientrano nella definizione di «terzi».
- 9.5 L'acquirente del leasing può consentire l'uso del veicolo ai collaboratori residenti all'estero solo per scopi aziendali. L'utilizzo privato del veicolo in questi casi è autorizzato solo se sono stati osservati i necessari requisiti doganali e fiscali di cui è responsabile l'acquirente del leasing. In tale contesto, si impegna a tenere completamente indenne la società di leasing.
- 9.6 L'acquirente del leasing deve assicurarsi che l'utilizzatore del veicolo o il conducente sia informato in merito alle disposizioni contrattuali tra le parti. L'acquirente del leasing è responsabile del comportamento degli utilizzatori del veicolo.
- 9.7 L'acquirente del leasing deve evitare il rischio di pretese o l'accesso di terzi (in particolare confisca, vendita forzata ed esecuzione forzata) nei confronti del veicolo e informare immediatamente per iscritto la società di leasing. Tutti i costi derivanti sono a carico dell'acquirente del leasing.
- 9.8 Qualora il veicolo non possa essere utilizzato, ad es. a causa di malfunzionamento, manutenzione, riparazione, provvedimenti delle autorità o rivendicazione di pretese derivanti dalla mancata consegna, dalla consegna ritardata nonché dalla garanzia per i vizi della cosa o legale e/o non sia possibile avvalersi di un servizio, l'acquirente del leasing è comunque tenuto al pagamento completo della rata di leasing.
- 10. Gestione delle multe**
- 10.1 Se il veicolo è immatricolato a nome della società di leasing, l'acquirente del leasing è tenuto a risarcire completamente la società di leasing per multe, pene pecuniarie e tutti i costi (in particolare spese legali e processuali, ma anche pretese di terzi) derivanti da infrazioni della legge nonché dei relativi procedimenti.
- 10.2 La società di leasing è autorizzata a comunicare i dati dell'acquirente del leasing o del rispettivo utilizzatore del veicolo o gestore di flotta ad autorità, tribunali e altri creditori.
- 10.3 L'acquirente del leasing è tenuto a comunicare alla società di leasing tutte le informazioni di contatto del conducente interessato necessarie in relazione ai punti 10.1 e 10.2.
- 11. Disposizioni generali per la fruizione dei servizi**
- 11.1 La società di leasing offre all'acquirente del leasing diversi servizi di cui l'acquirente del leasing può fruire singolarmente o in combinazione.
- 11.2 L'entità delle singole prestazioni risulta dal contratto di leasing nonché dalle seguenti disposizioni speciali sui singoli servizi, dove i punti da 11.1 fino a 11.7 si applicano per tutti i servizi e salvo stabilito diversamente nelle disposizioni speciali.

- 11.3 I servizi sono parte integrante del contratto solo se esplicitamente menzionati nel contratto di leasing. A discrezione della società di leasing, i servizi possono essere successivamente inclusi nel contratto di leasing su richiesta dell'acquirente del leasing. A tal fine, la società di leasing emette un nuovo contratto individuale in cui viene ricalcolata la rata di leasing.
- 11.4 Se non diversamente stabilito, i singoli servizi devono essere fruiti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo. L'acquirente del leasing deve informare il fornitore di servizi del rapporto di leasing tra le parti e dello stato di proprietà della società di leasing.
- 11.5 È possibile avvalersi dei servizi solo durante il contratto di leasing in corso poiché questi si estinguono automaticamente alla scadenza del contratto di leasing. La società di leasing è inoltre autorizzata a disdire uno o tutti i servizi con un termine di disdetta di tre mesi alla fine del mese. In tali casi, la società di leasing emette un nuovo contratto individuale in cui viene ricalcolata la rata di leasing.
- 11.6 Il compenso per i servizi (rata di servizio) viene fatturato mensilmente all'acquirente del leasing come parte della rata di leasing, a prescindere che i singoli servizi siano stati utilizzati. Se all'acquirente del leasing vengono per errore addebitati direttamente i costi di un servizio regolarmente acquistato, i costi vengono rimborsati su richiesta dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
- 11.7 Servizi come manutenzione, sostituzione delle parti soggette a usura e riparazione, pneumatici, stoccaggio degli pneumatici, mobilità sostitutiva e imposta di circolazione sui veicoli a motore sono offerti con fatturazione sia aperta che chiusa. Il tipo di fatturazione utilizzato è specificato nel contratto individuale o quadro. Il servizio carburante ed energia elettrica viene offerto solo con fatturazione aperta. Gli altri servizi sono offerti esclusivamente con fatturazione chiusa. Se viene concordato il metodo di fatturazione aperta, la rispettiva rata di servizio è un acconto, che viene compensato con i costi effettivi (spese della società di leasing e di terzi coinvolti) al termine della durata del contratto di leasing. Se viene concordato il metodo di fatturazione chiusa, la rispettiva rata di servizio è la tariffa forfettaria per il servizio corrispondente.
- 12. Manutenzione, usura e riparazione**
- 12.1 Qualora nel contratto di leasing sia stato concordato il servizio «Manutenzione, usura e riparazione», nel corso della durata del contratto la società di leasing esegue i servizi di ispezione e manutenzione previsti nel libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di servizio in conformità al punto 7.1. Inoltre, la società di leasing effettua le riparazioni di tutti i danni insorti senza influssi esterni. Al raggiungimento del chilometraggio massimo concordato (chilometri concordati) decade il diritto al servizio, se non diversamente pattuito nel contratto individuale o quadro.
- 12.2 Non sono inclusi in tale servizio tutti gli interventi di ispezione, manutenzione o riparazione per danni causati dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore (violazione di disposizioni sulla garanzia, istruzioni d'uso, direttive su servizio e manutenzione ecc.). Sono inoltre esclusi gli interventi conseguenti a danni insorti in seguito a incidenti dovuti a cause esterne o a colpa dell'acquirente del leasing o di terzi. I costi che ne derivano nonché i costi insorti per danni dovuti a cause terze e i costi per il recupero, il traino, il trasporto, il veicolo sostitutivo, il lavaggio e la pulizia del veicolo, sono a carico dell'acquirente del leasing.
- 12.3 I costi per carburante e additivi per carburante, pneumatici di ricambio, pulizia del veicolo, traino, mobilità sostitutiva, veicolo a noleggio e altre spese connesse all'esercizio e alla manutenzione del veicolo (come ad es. controlli stagionali del veicolo in inverno o in primavera) sono a carico dell'acquirente del leasing.
- 12.4 Se nel contratto di leasing è stato stipulato il servizio «Manutenzione, usura e riparazione», in deroga al punto 8.2 non vi è alcuna cessione o autorizzazione all'acquirente del leasing per quanto riguarda i diritti di garanzia legale della società di leasing nei confronti del fornitore.
- 13. Pneumatici**
- 13.1 Se concordato nel contratto di leasing, l'acquirente del leasing ha diritto al numero di pneumatici convenuto nel contratto individuale, al relativo montaggio, al cambio stagionale, compreso il materiale necessario e lo smaltimento degli pneumatici sostituiti.
- 14. Stoccaggio degli pneumatici**
- 14.1 Se viene incluso il servizio «Stoccaggio degli pneumatici», l'acquirente del leasing ha diritto allo stoccaggio a regola d'arte dei propri pneumatici o delle proprie ruote.
- 15. Mobilità sostitutiva**
- 15.1 Se il contratto di leasing prevede il servizio «Mobilità sostitutiva», l'acquirente del leasing ha diritto, per la durata degli interventi di servizio o riparazione (sia conseguenti a incidente che non), a ottenere un veicolo sostitutivo della categoria concordata. Al veicolo sostitutivo si applicano le stesse condizioni contrattuali della rispettiva parte terza che mette a disposizione il veicolo sostitutivo nonché le relative condizioni assicurative separate.
- 16. Gestione dei sinistri da parte della società di leasing**
- 16.1 In caso di sinistro, qualora sia incluso tale servizio, la società di leasing si fa carico, previo accordo, della gestione del sinistro che ha interessato il veicolo e anticipa le spese peritali conseguenti all'incidente, i costi per la riparazione e per il veicolo a noleggio nonché gli eventuali costi di traino fino all'officina più vicina.
- 16.2 L'incarico di riparazione viene conferito a nome e per conto della società di leasing. Gli indennizzi per eventuali svalutazioni vanno sempre inoltrati alla società di leasing. La società di leasing ha il diritto di avvalersi di un fornitore di servizi specializzato per la gestione del sinistro.
- 17. Imposta di circolazione sui veicoli a motore**
- 17.1 Qualora ciò sia previsto nel contratto di leasing, nella rata di servizio viene inclusa l'imposta di circolazione sui veicoli a motore del Cantone indicato nel rispettivo contratto di leasing valida al momento della stipula del contratto. Allo stesso modo, sono incluse anche le commissioni dell'ufficio della circolazione.
- 17.2 Altre commissioni stradali e sulla circolazione, di qualsiasi tipo, non sono parte integrante dell'imposta di circolazione sui veicoli a motore.
- 18. Carburante ed energia elettrica**
- 18.1 Qualora ciò sia previsto nel contratto di leasing, l'acquirente del leasing ha la facoltà di scegliere una carta carburante o di ricarica dall'assortimento della società di leasing. L'acquirente del leasing è responsabile affinché terzi non autorizzati non possano utilizzare la carta carburante o di ricarica e si assume il rischio di eventuale uso improprio, dello smarrimento e del furto della carta carburante o di ricarica. In caso di smarrimento o furto nonché di uso improprio accertato, l'acquirente del leasing deve contattare immediatamente la società di leasing.
- 18.2 Su richiesta dell'acquirente del leasing, oltre al carburante e all'energia elettrica è possibile concordare acquisti aggiuntivi dalla gamma di prodotti offerti dal rispettivo fornitore di carte carburante o di ricarica. In ogni caso si applicano le disposizioni e le commissioni del fornitore della carta carburante o di ricarica.
- 18.3 Il fornitore della carta carburante o di ricarica invia separatamente all'acquirente del leasing la carta carburante o di ricarica e il codice della rispettiva carta entro cinque-otto giorni lavorativi dalla ricezione del contratto di leasing legalmente firmato presso la società di leasing.
- 18.4 I costi mensili relativi al carburante e all'energia elettrica vengono riportati nel contratto di leasing come acconto. Eventuali prestazioni supplementari (ad es. lavaggio del veicolo, articoli dello shop ecc.) non rientrano in questi costi e vengono fatturati a parte.
- 18.5 Le carte sostitutive o aggiuntive sono a pagamento e vengono fatturate a parte.
- 18.6 In deroga al punto 11.7, gli acconti versati per il servizio «Carburante ed energia elettrica» vengono fatturati annualmente all'acquirente del leasing in base ai costi effettivi.
- 19. Assicurazione**
- 19.1 Se l'acquirente del leasing ha scelto la soluzione assicurativa offerta dalla società di leasing, il premio è incluso nella rata di servizio. La copertura assicurativa ha inizio con la consegna del veicolo e termina con la sua restituzione o con la scadenza o risoluzione anticipata del contratto di leasing. Non è ammessa la sospensione dell'assicurazione nel corso della durata del contratto.
- 19.2 Per il nesso di causalità tra assicurazione e contratto di leasing, in caso di disdetta dell'assicurazione deve essere stipulato un nuovo

contratto di leasing (commissione in conformità al punto 28).

- 19.3 La società di leasing richiama espressamente l'attenzione dell'acquirente del leasing sulle informazioni dell'assicurazione, visionabili all'indirizzo www.movon.swiss/it/assicurazione.html.

20. Ampliamenti, installazioni e scritte

- 20.1 L'acquirente del leasing ha la facoltà di effettuare ampliamenti, applicare installazioni e scritte al veicolo, purché questo non ne pregiudichi il valore. Eventuali interventi di tuning al motore, al telaio e ai freni necessitano di previo consenso scritto della società di leasing. A libera scelta della società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo oppure devono essere rimossi dall'acquirente del leasing a proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo di ripristinarne lo stato originale.

21. Incidente, furto e altri casi di sinistro

- 21.1 Qualsiasi sinistro (in particolare incidenti, danni da parcheggio, vandalismo) deve essere immediatamente notificato tramite lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione competente e alla società di leasing utilizzando il formulario dei danni oppure il modulo europeo di constatazione amichevole. Inoltre, l'acquirente del leasing è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari come da contratto assicurativo.
- 21.2 L'acquirente del leasing è tenuto a rivendicare a proprie spese le pretese nei confronti delle assicurazioni e/o di terzi responsabili civilmente a favore della società di leasing. In ogni caso, il pagamento della prestazione assicurativa deve essere erogato alla società di leasing.
- 21.3 L'acquirente del leasing è tenuto a far correggere i difetti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.
- 21.4 In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, le rate di leasing devono essere corrisposte fino a copertura dei danni per la società di leasing (in particolare tramite prestazione assicurativa). La società di leasing ha diritto a un'immediata risoluzione del contratto di leasing ed emette la fattura in conformità al punto 23.3. L'acquirente del leasing si impegna a pagare alla società di leasing l'importo della fattura non coperto entro 10 giorni.
- 21.5 In caso di furto o perdita del veicolo di altra natura, l'acquirente del leasing è tenuto a informare immediatamente la società di leasing e, su richiesta, a sporgere denuncia penale.
- 21.6 Nei confronti della società di leasing l'acquirente del leasing non può rivendicare alcuna ulteriore pretesa derivante da incidente, furto o da altro sinistro rispetto a quelle spettanti a lui e alla società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Può essere chiesto un veicolo sostitutivo esclusivamente nell'ambito del risarcimento assicurativo accordato.
- 21.7 L'acquirente del leasing risponde nei confronti della società di leasing per riduzioni alle prestazioni assicurative dovute ad atti imputabili all'acquirente del leasing o a comportamenti contrari ai termini previsti dal contratto. Se il danno subito dalla società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'acquirente del leasing. L'acquirente risponde inoltre di un'eventuale sottoassicurazione nell'ambito dell'assicurazione casco totale.

22. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

- 22.1 L'acquirente del leasing è tenuto a notificare immediatamente a mezzo raccomandata alla società di leasing eventuali casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo o l'eventuale apertura di fallimento, moratoria concordataria o liquidazione (volontaria, imposta per legge o disposta dalle autorità) nei suoi confronti nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti, all'organo responsabile per le liquidazioni o all'autorità d'istruzione penale nonché ad altre autorità competenti in Svizzera o all'estero che il veicolo è di proprietà della società di leasing.

L'acquirente del leasing si impegna espressamente

- a rinunciare ai propri diritti di ritenzione,
- a riconoscere la proprietà della società di leasing per l'intera durata del contratto,
- in caso di ritenzione, a informare i locatori di immobili privati o commerciali della proprietà della società di leasing.

- 22.2 Si esclude la compensazione degli obblighi derivanti dal presente contratto con eventuali crediti dell'acquirente del leasing nei confronti della società di leasing e di eventuali società del gruppo.

23. Risoluzione straordinaria del contratto

- 23.1 La società di leasing è autorizzata in qualunque momento a risolvere il contratto anticipatamente e senza preavviso o a ricalcolare la rata di leasing in presenza di un motivo importante. Un motivo importante consiste in particolare, ma non in modo esaustivo, nei casi seguenti:

- a) se l'acquirente del leasing è in ritardo con il pagamento di una rata di leasing o di altro credito della società di leasing e non adempie al suo obbligo finanziario anche dopo aver fissato una proroga di 30 giorni sotto minaccia di risoluzione del contratto;
- b) se si verificano o rischiano di verificarsi presso l'acquirente del leasing circostanze che mettono in pericolo l'esercizio dei diritti o delle pretese della società di leasing (in particolare deterioramento della situazione economica, pignoramento, arresto, apertura di fallimento, moratoria concordataria, liquidazione (volontaria, imposta per legge o disposta dalle autorità), confisca o sequestro);
- c) se l'acquirente del leasing raggiunge il chilometraggio massimo concordato;
- d) se l'acquirente del leasing non adempie al proprio obbligo concernente l'assicurazione;
- e) se l'acquirente del leasing non adempie al proprio obbligo di sottoscrizione del verbale di consegna o della dichiarazione di cessione in esso contenuta;
- f) se il veicolo è stato utilizzato contrariamente ai termini previsti dal contratto o se l'acquirente del leasing lascia usare il veicolo a terzi contrariamente ai termini del contratto;
- g) se l'acquirente del leasing mette in pericolo o viola i diritti di proprietà o contrattuali della società di leasing nei confronti del veicolo oppure non rivendica accuratamente le pretese che gli sono state cedute in relazione alla garanzia per i vizi della cosa;
- h) se è stato compiuto un reato utilizzando il veicolo;
- i) se il veicolo subisce un danno totale di natura tecnica o economica o se non è più rintracciabile a causa di furto o smarrimento. La società di leasing è inoltre autorizzata a sciogliere anticipatamente un contratto individuale qualora, a sua valutazione, i costi per la riparazione o la manutenzione oppure altri costi legati al veicolo risultino sproporzionati o non più economicamente sostenibili. Ciò si applica a prescindere che la colpa sia imputabile all'acquirente del leasing o alla società di leasing;
- j) se l'acquirente del leasing ha fornito dati inesatti in fase di stipula del contratto di leasing che avrebbero portato la società di leasing a non stipulare o a stipulare a condizioni diverse il contratto qualora ne fosse stata a conoscenza;
- k) se l'acquirente del leasing omette informazioni o documenti necessari alla società di leasing per adempiere ai propri obblighi legali (in particolare in relazione all'antiriciclaggio) o che non rendono più opportuno l'adempimento del contratto per la società di leasing per motivi legati alla legislazione nazionale sull'embargo, a risoluzioni dell'ONU oppure ad altre sanzioni internazionali (ad es. OFAC);
- l) se l'acquirente del leasing trasferisce la propria sede all'estero;
- m) se l'acquirente del leasing si trova in mora;
- n) se l'acquirente del leasing rappresenta un rischio per la reputazione della società di leasing.

- 23.2 La società di leasing è autorizzata, in caso di risoluzione straordinaria del contratto, a risolvere anche tutti gli ulteriori contratti di leasing esistenti con il rispettivo acquirente del leasing.

- 23.3 Qualora il contratto di leasing venga risolto anticipatamente dalla società di leasing o dall'acquirente di leasing, la fatturazione avviene in base alla differenza tra l'attuale valore di base Eurotax Blu e il valore contabile del veicolo presso la società di leasing, tenendo conto dei chilometri aggiuntivi, di eventuali costi di manutenzione correttiva e di altre compensazioni da servizi con metodo di fatturazione aperta nonché commissioni ai sensi del punto 28:

Valore contabile del veicolo

- Valore Eurotax Blu (valore di base)
- + Finanziamento per chilometri aggiuntivi
- + Servizio per chilometri aggiuntivi
- +/- Costi di manutenzione correttiva come da «Valutazione dello

stato alla restituzione del veicolo»

- +/- Crediti/indennizzi dai servizi con metodo di fatturazione aperta
- + Commissioni come da punto 28
- = Differenza a carico/favore dell'acquirente del leasing

La fatturazione ai sensi del presente punto non costituisce un conteggio complessivo esaustivo di tutti i crediti derivanti dal contratto di leasing o in relazione a esso. Restano riservate le fatture emesse separatamente o da emettere, in particolare per rate di leasing in sospeso, servizi, costi di manutenzione, commissioni o altri crediti della società di leasing.

Il finanziamento per chilometri aggiuntivi viene addebitato al massimo fino alla differenza tra il valore del veicolo e il valore Euro-tax Blu (valore di base).

Per il calcolo dei chilometri aggiuntivi è determinante il chilometraggio effettivo alla data dell'accertamento del danno totale o della risoluzione anticipata del contratto.

In caso di danno totale i cui costi superano la copertura assicurativa, furto o perdita del veicolo viene emessa la seguente fattura:

Valore contabile del veicolo

- Copertura assicurativa
- +/- Crediti/indennizzi dai servizi con metodo di fatturazione aperta
- + Commissioni come da punto 28
- = Costi non coperti a carico dell'acquirente del leasing

I costi non coperti corrispondono a un saldo di fatturazione negativo delle voci di danno calcolate in precedenza. Un eventuale saldo residuo viene trattenuto dalla società di leasing come indennizzo amministrativo.

- 23.4 La società di leasing si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni. L'acquirente del leasing prende atto di tale metodo di fatturazione e si impegna a versare alla società di leasing l'indennizzo calcolato immediatamente dopo la ricezione della fattura finale.
- 23.5 In aggiunta, in caso di risoluzione anticipata del contratto, all'acquirente del leasing vengono addebitati gli oneri da ciò derivanti per la società di leasing come da punto 28.
- 23.6 In caso di risoluzione anticipata del contratto secondo le disposizioni di cui al presente punto 23 e qualora non si verifichi alcun caso di cui al punto 21.4 (danno totale ecc.), l'acquirente del leasing è tenuto a restituire immediatamente il veicolo alla società di leasing. La restituzione del veicolo è disciplinata nel punto 24.

24. Restituzione del veicolo

- 24.1 L'acquirente del leasing si impegna a riportare il veicolo alla società di leasing o al soggetto indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione straordinaria. Il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali nonché provvisto di tutti gli accessori (documentazione, chiavi, ruote/pneumatici (estivi/invernali) originali, box da tetto ecc.) (inclusi ampliamenti e installazioni in conformità al punto 20). In caso di danno totale, i rottami del veicolo devono essere consegnati immediatamente alla società di leasing o, su disposizione della stessa, all'assicurazione.
- 24.2 Dopo la restituzione del veicolo, la società di leasing incarica un perito della redazione di un verbale sullo stato del veicolo relativamente ai danni non riconducibili a normale usura. In caso di controversie relative al verbale, entro tre giorni dalla trasmissione dello stesso, l'acquirente del leasing può richiedere, a proprie spese, una perizia presso un altro perito membro dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti. Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, la perizia richiesta dall'acquirente del leasing risulta vincolante per entrambe le parti, altrimenti si applica il verbale sullo stato del veicolo redatto dal perito incaricato dalla società di leasing.
- 24.3 Al momento della restituzione, il veicolo deve trovarsi in uno stato idoneo alla circolazione. Inoltre, non devono essere stati lasciati effetti personali al suo interno. L'acquirente del leasing risponde di tutte le riparazioni e interventi di manutenzione necessari non riconducibili a normale usura o che si rendono necessari al fine di ripristinare la sicurezza operativa del veicolo. L'acquirente del leasing risponde anche di un'eventuale perdita di valore come conseguenza di un incidente, qualora questa non venga rimborsata dall'assicurazione. Tutti i costi sopra menzionati vengono

addebitati all'acquirente del leasing dalla società di leasing o dal fornitore.

- 24.4 All'effettiva restituzione del veicolo, viene verificato il chilometraggio annuo del veicolo concordato nel contratto individuale. In caso di superamento del limite, i chilometri aggiuntivi vengono fatturati in base ai tassi stabiliti nel contratto individuale, mentre non viene effettuato alcun rimborso in caso di un chilometraggio minore.
- 24.5 Qualora nel corso della durata del contratto si profili un superamento di almeno il 10% del chilometraggio, nel corso dello stesso periodo la società di leasing è autorizzata a ricalcolare la rata di leasing e a adeguare unilateralmente il contratto. L'adeguamento della rata di leasing si applica a partire dalla data di inizio del contratto di leasing, tenendo ovviamente conto di quanto già versato dall'acquirente del leasing alla società di leasing. L'adeguamento della rata di leasing nel corso della durata del contratto garantisce che l'acquirente del leasing non abbia sorprese alla scadenza del contratto.
- 24.6 Se il contratto di leasing prevede un servizio con un metodo di fatturazione aperta in conformità al punto 11.7, al momento della restituzione del veicolo le rate di servizio pagate vengono calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e un eventuale importo residuo viene addebitato all'acquirente del leasing. L'eventuale eccedenza viene compensata con i crediti della società di leasing oppure erogata all'acquirente del leasing. Per tutti i servizi con metodo di fatturazione chiusa in conformità al punto 11.7 non avviene nessun recupero dei crediti o rimborso a posteriori.
- 24.7 Se l'acquirente del leasing non restituisce il veicolo entro i termini indicati, la società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova a spese dell'acquirente del leasing, senza bisogno di un ordine del giudice. I membri del personale della società di leasing o i terzi dalla stessa incaricati sono autorizzati ad accedere alla proprietà o allo stabile in cui si trova il veicolo al fine di prelevare. La società di leasing è autorizzata ad addebitare completamente all'acquirente del leasing i costi derivanti dal suddetto prelievo.
- 24.8 Se l'acquirente del leasing viola gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi indicati, egli è tenuto a continuare a pagare le rate di leasing concordate per contratto per il periodo intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la consegna effettiva. Deve inoltre attenersi alle restanti condizioni contrattuali, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.
- 24.9 L'acquirente del leasing ha la possibilità di richiedere una proroga del contratto. La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le condizioni. Qualora, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della proroga del contratto all'acquirente del leasing in modalità idonea (ad es. e-mail), quest'ultimo non presenti opposizione scritta alla società di leasing o non restituisca il veicolo (punto 24.1), le modifiche o la proroga del contratto sono da considerarsi approvate.

25. Protezione dei dati / outsourcing / cessione e/o costituzione in pegno dei diritti / comunicazione / portale di leasing

- 25.1 La società di leasing segnala espressamente all'acquirente del leasing la propria informativa sulla protezione dei dati (<https://www.movon.swiss/it/footer/legal/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati.html>), che descrive in che modo e per quale scopo la società di leasing rileva e tratta tali dati. Inoltre, la società di leasing segnala all'acquirente del leasing le fattispecie specifiche indicate al punto 25.2 e segg.
- 25.2 L'acquirente del leasing fornisce il proprio esplicito consenso e prende atto del fatto che, in determinati casi, l'autorizzazione o il rifiuto nonché l'estensione di domande di leasing possano avvenire sulla scorta di una decisione automatizzata per il singolo caso.
- 25.3 L'acquirente del leasing ha autorizzato la società di leasing a procurarsi tutte le informazioni su di lui e su terzi (ad es. persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi) che potrebbero risultare pertinenti in sede di esame di una richiesta di leasing o nel corso della durata di un contratto di leasing presso enti pubblici, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) o altre agenzie di informazioni economiche nazionali ed estere. L'acquirente del leasing ha autorizzato altresì la società di leasing a segnalare al fornitore la stipula di contratti di leasing, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento

o il peggioramento della solvibilità dell'acquirente del leasing in relazione ai contratti di leasing con la società di leasing. A tal fine, la società di leasing ha esonerato questi soggetti dal segreto d'ufficio, postale e commerciale; pertanto, eventuali blocchi dei dati disposti dall'acquirente del leasing presso tali soggetti si considerano revocati a favore della società di leasing.

- 25.4 L'acquirente del leasing acconsente esplicitamente a che la società di leasing, nell'ambito dei primi contatti, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di proroga, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore o fornitore di servizi nell'ambito dei servizi) l'accesso ai propri dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui e che i dati stessi possano essere trattati da parte di tali soggetti terzi. Inoltre, l'acquirente del leasing acconsente alla trasmissione in modalità elettronica alla società di leasing dei documenti contrattuali e delle riproduzioni di documenti identificativi realizzati da tali soggetti terzi e al ritorno di tale documentazione a suddetti terzi da parte della società di leasing.
- 25.5 La società di leasing può esternalizzare, verso terzi sul territorio nazionale o all'estero, totalmente o parzialmente, determinati servizi, in particolare nell'ambito del marketing, della ricerca di mercato e della creazione di profili cliente, del calcolo dei rischi legati al leasing, al credito e di mercato rilevanti ai fini commerciali nonché della gestione del rapporto di leasing (ad es. gestione di richieste e contratti, corrispondenza, controllo delle fatture per i servizi, procedure di messa in mora e procedimenti esecutivi). L'acquirente del leasing acconsente alla condivisione e alla trasmissione a tal fine dei propri dati da parte della società di leasing a terzi sul territorio nazionale e all'estero e all'elaborazione di tali dati da parte dei suddetti, a condizione che anche questi siano tenuti a mantenere la riservatezza.
- 25.6 L'acquirente del leasing acconsente a che la società di leasing, ai fini dell'adempimento di obblighi sanciti da leggi o da regolamenti (ad es. per l'identificazione online o video), durante il processo di firma elettronico o ai fini dell'esternalizzazione di obblighi previsti dal contratto, nel quadro di un outsourcing, del trasferimento di obblighi legati al valore residuo o di transazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione (securizzazione), unilateralmente e in ogni momento:
- a. trasmetta e quindi renda noti a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, dati personali o copie di documenti di identità dell'acquirente del leasing o, eventualmente, dei membri del personale con facoltà di rappresentanza, ai fini della necessaria elaborazione; e/o
 - b. trasmetta a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, il contratto di leasing con tutte le garanzie nonché i diritti costitutivi e accessori (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo, il diritto di recesso dal contratto, le pretese e i diritti ceduti nonché le informazioni e i dati personali dell'acquirente del leasing attinenti al contratto); e/o
 - c. ceda o conceda in pegno a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo e le pretese della società di leasing derivanti dal contratto di leasing o a esso collegati.
- 25.7 L'acquirente del leasing è tenuto a stipulare con i propri collaboratori (conducenti dei veicoli) un rispettivo accordo che consenta alla società di leasing di elaborare i dati personali dei collaboratori e di trasmetterli a terzi sul territorio nazionale e all'estero nella misura di cui sopra. Inoltre, l'acquirente del leasing è tenuto a notificare immediatamente alla società di leasing per iscritto un'eventuale revoca di tale accordo da parte di un collaboratore.
- 25.8 L'acquirente del leasing acconsente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come e-mail, SMS, portale di leasing e simili). Accetta che la corrispondenza e le comunicazioni da parte della società di leasing si intendano recapitate qualora siano state inviate all'ultimo indirizzo di contatto da lui comunicato.
- 25.9 La società di leasing si riserva di trasmettere i dati anche in modalità elettronica via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed eventualmente senza confini. In tal senso l'acquirente del leasing accetta in particolare anche un eventuale trasferimento dei dati al di là dei confini nazionali.
- 25.10 Con riferimento all'uso da parte dell'acquirente del leasing

dell'area di login del portale di leasing della società di leasing, quest'ultima segnala espressamente all'acquirente del leasing le informazioni legali valide anche in tal senso (<https://www.movon.swiss/it/footer/legal/informazioni-legali.html>) e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.

26. Modifiche di termini e condizioni commerciali

La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni commerciali. Le modifiche vengono rese note all'acquirente del leasing in forma adeguata. Le modifiche sono da considerarsi approvate in assenza di opposizione scritta inviata dall'acquirente del leasing alla società di leasing entro 4 settimane dalla comunicazione della modifica al medesimo in modalità idonea.

27. Variazioni di domicilio e altre modifiche

27.1 L'acquirente del leasing è tenuto a comunicare tempestivamente alla società di leasing tutte le variazioni relative al domicilio, all'azienda o altre variazioni rilevanti. Tra queste, in particolare, anche tutte le variazioni nella composizione degli azionisti o dei soci, nella misura in cui ciò comporti una variazione per la detenzione del controllo economico dell'acquirente del leasing. L'acquirente del leasing deve presentare annualmente alla società di leasing il suo conto annuale entro tre mesi dalla stipula o dalla verifica da parte dell'ufficio di revisione.

27.2 Qualora l'acquirente del leasing intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la società di leasing ha la facoltà di risolvere il contratto a decorrere dalla data dell'espatrio. Si applica il punto 23.

28. Commissioni

La società di leasing è autorizzata ad addebitare all'acquirente del leasing in particolare i costi per singolo evento di seguito indicati, causati dall'acquirente del leasing.

Motivo della commissione	Costi in CHF (IVA esclusa)
Estratto conto	CHF 25.00
Recapito personale delle copie delle fatture	CHF 100.00
Calcolo costi provvisori legati alla risoluzione	CHF 100.00
Risoluzione del contratto danno totale/furto	CHF 100.00
1° sollecito	CHF 25.00
2° sollecito + ulteriori solleciti	CHF 50.00
Disdetta del contratto per mancato pagamento delle rate	CHF 200.00
Presentazione dinanzi alle autorità	CHF 200.00
Avvio esecuzione	CHF 100.00
Denuncia penale/appropriazione indebita	CHF 500.00
Riappropriazione del veicolo (min)	CHF 1000.00
Risoluzione anticipata del contratto	CHF 800.00
Duplicato della licenza di circolazione	CHF 100.00

All'acquirente del leasing possono essere addebitate le commissioni postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.

29. Accordi particolari e modifiche contrattuali

29.1 L'acquirente del leasing si impegna a supportare la società di leasing al fine di rispettare le disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, in particolare a rispondere alle eventuali domande in tal senso poste dalla società di leasing e a mettere eventualmente a disposizione della suddetta documenti in tal senso.

29.2 Gli accordi particolari al di fuori del presente contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Eventuali accordi accessori verbali non hanno alcuna validità.

29.3 Il contratto è redatto in duplice copia. Una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente.

29.4 La nullità di singole disposizioni contrattuali non pregiudica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.

29.5 Il presente rapporto giuridico è disciplinato dal **diritto svizzero**, a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). **Foro competente**

e luogo di adempimento è la sede di **movon SA**. La società di leasing si riserva il diritto di ricorrere alle vie legali a Zurigo, Zugo o presso la sede della parte contraente convenuta.